

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

Vincenzo Sammarco – Presidente

Enzo Di Sciascio – Consigliere, relatore

Oria Settesoldi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 210/00 proposto da Flego Bruna, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ventura, con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via Coroneo m17, come da mandato a margine del ricorso;

**c o n t r o**

il Comune di Trieste, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

**per l'accertamento**

del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere il compenso per le 428 ore straordinarie prestate negli anni dal 1994 al 1997, con conseguente condanna dell'amministrazione al rimborso delle differenze stipendiali dovute, con gli accessori di legge;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 25 maggio 2001 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

**F A T T O**

La ricorrente, dipendente comunale, espone di aver prestato ore straordinarie non retribuite, perché in eccedenza alla disponibilità dei fondi prevista per il relativo capitolo di spesa, negli anni dal 1994 al 1997, per un totale complessivo di 428 ore, come da prospetti prodotti in atti.

Chiesto più volte il pagamento, gli è stato sempre opposto un rifiuto, asseritamente perché le prestazioni straordinarie non sarebbero state autorizzate.

La ricorrente avrebbe in ogni caso diritto all'integrale pagamento delle prestazioni, onde conclude per la condanna dell'amministrazione come in epigrafe.

Con memoria dette deduzioni sono state ulteriormente dettagliate.

### DIRITTO

Sostiene la ricorrente che, in seguito all'intervenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e in base alla doverosa applicazione dell'art. 2041 C.C. non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione del datore di lavoro allo svolgimento del lavoro straordinario che, se prestato, andrebbe remunerato.

In ogni caso detta autorizzazione dovrebbe ritenersi implicita nella prestazione stessa, che avveniva senza che l'amministrazione vi ponesse ostacoli.

La tesi, così come prospettata, non convince il Collegio.

In primo luogo la giurisprudenza consolidata, anche recente, che il Collegio condivide, continua a ritenere necessaria l'autorizzazione, di regola formale e preventiva, in quanto solo attraverso di essa può essere controllata, nel rispetto dell'art. 97 Cost., la reale sussistenza di ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente (cfr. **ex multis** C.D.S. IV Sez. 17.12.1998 n. 1813; V Sez. 6.9.1999 n. 1020; 24.9.1999 n. 1147; C.G.A.R.S. 26.5.1999 n. 274).

In materia di lavoro straordinario, inoltre, nel periodo che qui interessa, hanno disposto accordi di lavoro e contratti collettivi non in senso conforme a detta

prospettazione della ricorrente.

L'art. 6, 2° comma, lett. b) del D.P.R. 3.8.1990 n. 333 prevede, infatti, il compenso delle "prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro" nel contesto di una normativa che mira a ridurle, prevedendo in via prioritaria compensi incentivanti la produttività e la flessibilità dell'orario, onde per l'appunto si cura di precisare che lo straordinario sarà remunerato "nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente".

Non può immaginarsi che il rispetto di dette cogenti disposizioni possa essere altrimenti assicurato se non attraverso un sistema di autorizzazioni allo svolgimento di dette prestazioni, correlate ai limiti di spesa per remunerarle e il ricorso non nega, ma anzi conferma che la mancata autorizzazione e il mancato pagamento derivano dall'incapienza del relativo capitolo di bilancio.

Questa disciplina è confermata dal contratto collettivo per il comparto delle autonomie locali, la cui sottoscrizione è autorizzata con P.C.M. 6.4.1995.

Esso conferma le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 333/90, diminuendo per giunta l'ammontare dei fondi disponibili alla "somma calcolata per l'anno 1993 ... ridotta, dal 1° gennaio 1995, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al 15 per cento".

Il successivo contratto collettivo, sottoscritto in base al P.C.M. 12.6.1996, all'art. 2, 1° comma, prevede la conferma delle predette disponibilità finanziarie, proponendosi peraltro di aumentare la remunerazione di tutti i vari fondi di trattamento integrativo in precedenza previsti, tranne che di quello per il lavoro straordinario, dettando invece disposizioni, contenute nel successivo 4° comma, nel previsto caso che non vengano utilizzate tutte le somme disponibili allo scopo.

La disciplina così riassunta, valida per il periodo qui in contestazione, si propone il contenimento progressivo della spesa per lavoro straordinario, da sostituirsi con più

efficaci modalità di organizzazione del lavoro, il che, come si è detto, implica che lo svolgimento di tali eccezionali prestazioni sia sorvegliato e autorizzato nei limiti in cui esso sia indispensabile.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente, peraltro, non può escludersi che tali principi, ancorché contestati in ricorso, siano stati in fatto rispettati in qualche caso.

Rileva invero il Collegio che, in particolare per prestazioni degli anni 1994 e 1995, si rilevano firme, a margine o in calce all'indicazione delle ore lavorate in eccedenza all'orario normale e spesso sotto l'indicazione "visto caposezione" o "visto dirigente", da cui si deduce un controllo che, in quanto sembra provenire da persona abilitata dall'amministrazione a dirigere l'ufficio, non potrebbe non configurare l'autorizzazione, quanto meno implicita, in quanto relativa alla indispensabilità del lavoro svolto, alle suddette prestazioni (cfr. C.D.S. IV Sez. 17.12.1998 n. 1020; V Sez. 17.12.1998 n. 1013 citt.).

Dette sottoscrizioni sono, negli anni indicati, così frequenti da rendere certo il Collegio della parziale fondatezza del ricorso, che invece non può trovare accoglimento nella parte in cui si riferisce a ore straordinarie riportate in prospetti, a cui manchi qualsiasi sottoscrizione di un superiore.

Sarà poi compito dell'amministrazione, a'sensi dell'art. 35, 2° comma, del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80, così come modificato dall'art. 7 della L. 21.7.2000 n. 205, verificare, in base ai sopra elencati criteri, l'identità e la qualifica dei superiori, che hanno sottoscritto i prospetti delle prestazioni straordinarie, accertare che effettivamente i sottoscrittenti dirigessero l'ufficio, computare le ore straordinarie così autorizzate, calcolare l'ammontare del dovuto, aggiungervi gli accessori di legge con l'applicazione dell'art. 22, 36° comma, della L. 23.12.1994 n. 724, e proporre alla ricorrente il pagamento, entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della presente sentenza, dell'importo così

calcolato.

Conclusivamente il ricorso dev'essere parzialmente accolto, nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P. Q. M.**

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie in parte, nei limiti indicati in motivazione.

Di conseguenza, ordina al Comune intimato di proporre alla ricorrente, nel termine di 20 (venti) giorni dalla notificazione della presente sentenza, a'sensi dell'art. 35, 2° comma, del D. Lgs. n. 80/98, nel testo introdotto dall'art. 7, 1° comma, lett. c) della L. n. 205/00, il pagamento della somma che essa stabilirà, applicando i criteri descritti in motivazione.

Condanna l'amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali, che liquida in complessive £ 2.000.000 (due milioni), a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 25 maggio 2001.

Vincenzo Sammarco - Presidente

Enzo Di Sciascio – Estensore